



San Marino, 15 ottobre 2026/1726 d.F.R.
Prot.n. 2723/DG

A tutti gli interessati
=Loro Sedi=

CIRCOLARE 10

OGGETTO: Circolare Esplicativa n.3 della Legge n.141/2026 in materia di procedure, documentazione e rilascio della certificazione in caso di assenza del genitore per malattia o ricovero del/la figlio/a

A seguito dell'entrata in vigore, in data 28 settembre 2026, della Legge 23 settembre 2026 n.141 "Modifiche alla Legge 14 settembre 2022 n.129 e introduzione di nuove misure a sostegno della famiglia, della maternità e della natalità" è stata prevista, all'articolo 32, l'estensione dell'indennità economica temporanea di malattia al genitore in caso di malattia o ricovero del/la figlio/a (di seguito, "IEG - Indennità economica dei genitori" o, per brevità, "IEG").

Di seguito, si forniscono le indicazioni operative relative alla trasmissione della documentazione necessaria per il riconoscimento della IEG nonché ulteriori informazioni relative al predetto nuovo intervento a sostegno della genitorialità ed al rilascio della pertinente certificazione.

La IEG è riconosciuta, nei primi quattordici anni di vita del/la figlio/a - fino al giorno precedente il 14° compleanno - al genitore, che si assenti dal lavoro, in caso di malattia del/la figlio/a certificata, con prognosi superiore a due giorni ovvero in caso di ricovero ospedaliero.

Qualora la prognosi sia superiore a due giorni, la IEG è riconosciuta per l'intero periodo di assenza certificato.

La IEG è riconosciuta in favore di un genitore, alternativamente all'altro, che sia titolare di rapporto di lavoro subordinato oppure che sia lavoratore autonomo in regola con tutti gli obblighi contributivi.

La IEG è corrisposta secondo le medesime misure ordinariamente previste per l'indennità economica temporanea per malattia, ovvero:

- 86% della retribuzione dal 1° al 14° giorno;
- 100% della retribuzione dal 15° giorno fino al 180° giorno;
- 86% della retribuzione dal 181° giorno al 365° giorno.

Per i lavoratori autonomi non trova, tuttavia, applicazione la franchigia prevista dalla disciplina ordinaria dell'inabilità temporanea; la IEG è, pertanto, riconosciuta, in caso di malattia del/la figlio/a superiore a due giorni o nel caso di ricovero ospedaliero, a decorrere dal primo giorno di assenza anche in favore dei lavoratori autonomi.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Via Scialoja, 20 - 47893 Borgo Maggiore
Segreteria Direzione Generale T +378 (0549) 994395 F +378 (0549) 906240 - direzione.generale@iss.sm
<http://www.iss.sm>



1) DISPOSIZIONI PER I LAVORATORI SUBORDINATI ED AUTONOMI RESIDENTI IN REPUBBLICA

Per i lavoratori residenti in Repubblica - fatto salvo quanto indicato al successivo capoverso - il medico pediatra dell'ISS redige la certificazione mediante l'applicativo informatico AREAS, sulla posizione del genitore che si assenti dal lavoro il quale è tenuto a dichiarare che l'altro genitore non fruisca, per il/la medesimo/a figlio/a e per le stesse giornate, dell'astensione dal lavoro prevista dall'articolo 32 della Legge n.141/2026. Il certificato indica il periodo di prognosi o di ricovero del/la figlio/a correlato al godimento, da parte del genitore che si assenti dal lavoro, della IEG.

Qualora il figlio/a del lavoratore residente in Repubblica risieda fuori territorio e, pertanto, non risulti nello stato di famiglia del richiedente la IEG, si applica la procedura informatica prevista al "PARAGRAFO 2 - DISPOSIZIONI PER I LAVORATORI SUBORDINATI NON RESIDENTI IN REPUBBLICA" con l'utilizzo del servizio on line "Istanze OnLine - IOL - Sezione Previdenza", senza, tuttavia, necessità di allegare il certificato di nascita od altra certificazione idonea ad attestare la paternità e maternità del minore, in quanto sostituibile da dichiarazione del richiedente ai sensi dell'articolo 12 della Legge 5 ottobre 2011 n.159.

La certificazione relativa a lavoratori subordinati è acquisita direttamente dall'Istituto per la Sicurezza Sociale (ISS) attraverso il sistema informatico interno e non necessita di ulteriore trasmissione all'ISS da parte del lavoratore. In attesa dell'adeguamento del sistema informatico interno all'ISS, il lavoratore autonomo è, invece, tenuto a trasmettere la certificazione rilasciata dal medico pediatra dell'ISS, secondo quanto sopra indicato, all'indirizzo di posta elettronica: prestazioni.famiglia@iss.sm.

Il lavoratore subordinato è, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente l'assenza al datore di lavoro ed a trasmettere allo stesso la copia della certificazione destinata al datore di lavoro medesimo. La trasmissione della copia della certificazione non è necessaria per i lavoratori del Settore Pubblico Allargato, in quanto le certificazioni vengono acquisite direttamente tramite canali informatici interni all'Amministrazione.

La documentazione destinata al datore di lavoro non contiene la diagnosi né ulteriori informazioni relative allo stato di salute od alla specifica patologia del minore.

Qualora l'assenza per malattia o ricovero del/la figlio/a riguardi un turno di lavoro notturno, la certificazione è rilasciata dal medico di Guardia Medica dell'ISS ovvero dal medico pediatra dell'ISS, eventualmente in servizio nel turno notturno.

2) DISPOSIZIONI PER I LAVORATORI SUBORDINATI NON RESIDENTI IN REPUBBLICA:

Il lavoratore frontaliere che intenda usufruire dell'astensione dal lavoro e della IEG trasmette all'ISS

REPUBBLICA DI SAN MARINO



DIREZIONE GENERALE
Istituto per la Sicurezza Sociale
Direzione Generale

la documentazione mediante il servizio on line "Istanze OnLine - IOL - Sezione Previdenza" la cui interfaccia conterrà uno specifico elemento visivo denominato "Malattia figlio/a".

La documentazione deve essere trasmessa entro tre giorni dalla data di emissione della certificazione sanitaria, in conformità al termine già previsto per la trasmissione dei certificati di malattia dei lavoratori frontalieri. Alla richiesta devono essere allegati in copia digitale:

- a) certificazione di nascita od altra certificazione idonea ad attestare la paternità e maternità del minore. Tale certificazione è allegata soltanto in occasione della prima richiesta di accesso alla IEG; ai fini delle eventuali successive richieste, il documento si intende già acquisito dall'ISS;
- b) certificazione relativa al minore rilasciata da medico pediatra o da medico di medicina generale convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale Italiano, recante la data di emissione ed il periodo di prognosi;
- c) in caso di ricovero, certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria attestante il ricovero ed il relativo presunto periodo di durata. In ragione di eventuali variazioni della durata del ricovero, sarà onere del lavoratore frontaliere trasmettere tempestivamente all'ISS la documentazione aggiornata;
- d) dichiarazione con la quale il genitore richiedente attesti che l'altro genitore non fruisca, per il/la medesimo/a figlio/a e per le stesse giornate, dell'astensione dal lavoro prevista dall'articolo 32 della Legge n.141/2026.

Il lavoratore frontaliere è, comunque, tenuto a comunicare tempestivamente al proprio datore di lavoro l'assenza ed a trasmettere allo stesso, quale giustificativo, la ricevuta rilasciata dal servizio on line "Istanze Online - IOL".

3) CONTROLLI

Per le assenze per malattia o ricovero del/la figlio/a non sono effettuati controlli medico fiscali nei confronti del genitore beneficiario di IEG. Restano ferme le verifiche amministrative dell'ISS sulla sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente, sulla documentazione prodotta e sulla fruizione alternativa della prestazione tra i genitori.

4) INSORGENZA DI MALATTIA PERSONALE DEL GENITORE CHE BENEFICI DI IEG

Qualora, durante un periodo di astensione dal lavoro coperto con certificazione rilasciata per l'accesso alla IEG, insorga una malattia personale del genitore, dovrà essere emessa una nuova certificazione di malattia ordinaria del lavoratore, distinta dalla certificazione per IEG la quale, pertanto, perde anticipatamente di efficacia.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Via Scialoja, 20 - 47893 Borgo Maggiore
Segreteria Direzione Generale T +378 (0549) 994395 F +378 (0549) 906240 - direzione.generale@iss.sm
<http://www.iss.sm>



DIREZIONE GENERALE
Istituto per la Sicurezza Sociale
Direzione Generale

5) COORDINAMENTO CON L'ARTICOLO 25 DELLA LEGGE N.129/2022 PER MALATTIA DEL/LA FIGLIO/A CON PROGNOSI NON SUPERIORE A DUE GIORNI

In caso di malattia del/la figlio/a con prognosi pari o inferiore a due giorni restano ferme le disposizioni dell'articolo 25 (Permesso non retribuito per malattia dei figli) della Legge 14 settembre 2022 n.129.

La scrivente Direzione Amministrativa si riserva di emettere ulteriori circolari esplicative volte a dettagliare l'applicazione delle novità introdotte dalla Legge n. 141/2026 nonché ad integrare o riformare quanto sopra indicato, con particolare riferimento al "PARAGRAFO 3 - CONTROLLI".

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Avv. Manuel Canti

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Via Scialoja, 20 – 47893 Borgo Maggiore
Segreteria Direzione Generale T +378 (0549) 994395 F +378 (0549) 906240 – direzione.generale@iss.sm
<http://www.iss.sm>